

Articolo 7

Numero 6, Novembre 2011



Copia gratuita — Periodico d'impegno civile dell'Associazione Altrodiritto Pisa — Anno 3 numero 2, Novembre 2011 — Realizzato con il patrocinio dell'Università di Pisa



In questo numero:

Editoriale: Un Telecom e' per sempre	2
Francesco Saverio Borrelli	3
Michele Profeta: il killer di Padova	4
Focus: L'ossessione per il numero 12	5
I detenuti stranieri e le novita' giurisdizionali in materia di immigrazione	6
La posta (elettronica) certificata: uno strumento a meta'	7
Il nuovo Codice Antimafia e le misure di prevenzione	8
Madri detenute	9
Saharawi - una voce pacifica dal deserto	10
Le rivolte nordafricane e la Caporetto del diritto italiano	12
Incompatibilita' carceraria	13
Il sud Italia, campo di contenimento a cielo aperto	14
Recensione: Monster	15
Un delitto senza movente e senza colpevole	16
L'Altro Diritto ritorna a scuola	17
Pisa solo andata... Arrivederci Dimitri	18





Editoriale: Un Telecom e' per sempre

In periodo di recessione i tagli ai servizi sono la reazione fisiologica per affrontare la crisi. E così la qualità della vita peggiora. Quando però i tagli diventano selvaggi e ciechi, il rischio concreto è che ad essere in pericolo non sia la qualità della vita, ma la vita stessa.

Non è un'esagerazione e, purtroppo, non è neppure una ipotesi.

Infatti, circondata da mura spesse, nascosta alla vista dei cittadini, una realtà parallela è sottoppressione. I tagli al sistema penitenziario, già gravato dalla carenza strutturale e dall'insufficienza di personale, stanno realizzando ciò che era inimmaginabile. Perché effettivamente inimmaginabile era l'idea che delle udienze potessero saltare perché manca la benzina per condurre i detenuti in tribunale, ma è accaduto sia a Firenze che ad Arezzo.

giorno per vigilare sulla nostra sicurezza. Dal 2001, infatti, uno sciagurato accordo con la Telecom ha portato all'acquisto di 400 braccialetti elettronici per risolvere il problema della sovrappopolazione carceraria. E mentre in tutti gli altri paesi è da anni una efficace soluzione, in Italia è solo un inutile spreco. Dal 2001 ad oggi, infatti, sono stati pagati ben cento milioni di euro fra acquisto degli apparecchi e centrale operativa, per vederne in funzione solo sei. Un costo cioè di più di sedici milioni di euro per bracciale. Duro colpo per la prestigiosa casa d'aste Christie's che vantava come primato mondiale la vendita del bracciale più costoso al mondo - un Cartier di diamanti e zaffiri blu - per una cifra di sette milioni di dollari. Nel confronto, la famosa *maison* Cartier fa la figura del dilettante al co-

maggiormente i magistrati e poi passare la competenza sul controllo dei braccialetti dalla polizia di stato a quella penitenziaria. Una cosa è certa, se i vari governi fossero stati più accorti alla gestione del denaro pubblico, ad oggi avremmo almeno quattrocento detenuti fuori dalle mura oppure, calcolando un costo medio di cinque euro per pasto, la bellezza di venti milioni di pasti in più.

L'indignazione è inevitabile, e cresce sempre di più quando si legge che i suicidi in carcere aumentano e il personale di polizia penitenziaria è costretto a fare doppi e tripli turni. In questa stato di cose un plauso va fatto proprio a loro, a tutti i componenti della polizia penitenziaria, agli educatori, ai capi area e, in genere, a tutti coloro i quali cercano di alleviare la vita dei detenuti. Loro malgrado si

trovano giornalmente ad affrontare situazioni difficili improvvisandosi eroi, in un perenne stato di stress. Nel carcere delle Sughere, ad esempio, gli agenti della polizia penitenziaria han-



Addirittura grottesca è poi la notizia dello scorso agosto che per garantire la carta igienica ai detenuti del carcere di Livorno sia stata necessaria una donazione di un supermercato. E tanto per confermare che al peggio non c'è mai fine, è di pochi giorni fa la notizia di una circolare del DAP al che comunica al penitenziario di Bologna che i soldi per i pasti dei detenuti stanno per terminare. Forse è il caso di ripeterlo: i soldi per i pasti ai detenuti stanno per terminare...

Ma per un detenuto che fa la dieta, c'è qualcun altro che invece non smette di mangiare. Infatti, in questo momento, ad Oriolo Romano c'è una centrale operativa attiva ventiquattro ore al

spetto della Telecom e i suoi bracciali di plastica.

Verrebbe da chiedere il perché il contratto non sia stato rescisso, oppure, perché non si sia fatto di più per valorizzare l'iniziativa ma la risposta si conosce già: non esiste una politica sulle esecuzioni penali. Tradotto: a nessuno importa dei detenuti. Eppure, in teoria, quella dei braccialetti elettronici sarebbe una valida alternativa al carcere per tutti quei reati di minore gravità oppure per tenere fuori dal riformatorio i minorenni.

Secondo il sindacato di polizia penitenziaria che da anni porta avanti questa proposta, basterebbero due mosse per ribaltare il risultato: innanzitutto informare e sensibilizzare

no salvato la vita per ben due volte ad un detenuto nord africano aspirante suicida. Lo stesso copione nel carcere di Agrigento quest'estate e poco prima in quello di Porto Azzurro.

Per colpa di una politica completamente insensibile a queste criticità, il sistema penitenziario corre a grandi falcate verso il collasso; mancano i fondi per la benzina e i mezzi restano fermi, ma i fondi mancano anche per le ristrutturazioni e per il personale, e l'augurio è quello di non dover commentare un giorno la morte di decine di persone, fra detenuti ed operatori penitenziari, per il crollo di qualche tetto o per una sanguinosa rivolta.

Biagio Depresbiteris

Biografia di un Magistrato: Francesco Saverio Borrelli

Francesco Saverio Borrelli nasce a Napoli il 12 Aprile 1930, laureato in Giurisprudenza, pubblico ministero, entrò in Magistratura nel 1955. Nel 1983 divenne procuratore aggiunto presso il tribunale di Milano di cui divenne capo cinque anni dopo.

È stato giudice presso il Tribunale, consigliere nella Corte d'Appello, Presidente di Sezione del Tribunale, per poi passare all'ufficio del PM.

Nel Febbraio del 1992 prese avvio l'era di Tangentopoli con l'inizio dell'inchiesta sul Pio Albergo Trivulzio; diresse il Pool Manipulite (insieme ad Antonio Di Pietro, Ilda Bocassini, Gherardo Colombo e Piercamillo Davigo). Fu lui a spedire all'allora leader socialista Bettino Craxi il primo avviso di garanzia.

Dal 1999 al 2002, fu nominato Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Milano. In questa veste inaugurò l'anno giudiziario con una relazione che concluse con queste parole: «Nessuna istituzione, lo so bene, nessun principio, nessuna regola sfugge ai condizionamenti storici e dunque all'obsolescenza, nessun cambiamento deve suscitare scandalo. Purché sia assistito dalla razionalità e perché il diritto, inteso come categoria di pensiero e dell'azione, non subisca sopraffazione dagli interessi. Ma ai guasti di un pericoloso sgretolamento della volontà generale, al naufragio della coscienza civica, nella perdita del senso del diritto, ultimo estremo baluardo della questione morale, è dovere della collettività "Resistere, Resistere, Resistere, come su una irrinunciabile linea del Piave!"».

L'azione più incisiva del giudice Borrelli si deve all'impegno profuso per scardinare negli anni '90, precisamente nel 1992, il già citato sistema di corruzione, concussione e finanziamento illecito ai partiti denominato Tangentopoli.

Le indagini che lo vedono impegnato in prima persona nel succitato Pool di Manipulite, vennero svolte a livello nazionale nei confronti di esponenti della politica, dell'economia e delle istituzioni italiane. Furono coinvolti Ministri, Deputati, Senatori, imprenditori, perfino ex Presidenti del Consi-

glio. Le inchieste diedero vita ad una grande indignazione dell'opinione pubblica e di fatto rivoluzionarono la scena politica italiana. Partiti storici come la Democrazia Cristiana, il Partito Socialista Italiano, il PSD, il PLI sparirono o furono fortemente ridimensionati, tanto da parlare di un passaggio alla cosiddetta Seconda Repubblica.

Tangentopoli cominciò il 17 Febbraio 1992. Venne arrestato Mario Chiesa, presidente del Pio Albergo Trivulzio e membro di primo piano del PSI Milanese.


Chiesa era stato colto in flagrante mentre intascava una tangente dall'imprenditore Luca Magni. Sotto interrogatorio Chiesa rivelò che il sistema delle tangenti era molto esteso, tanto da divenire una sorta di tassa richiesta nella stragrande maggioranza dei casi. A beneficiare del sistema erano stati partiti e politici di ogni colore. Poco dopo molti industriali e politici furono arrestati. Le indagini da Milano si propagarono velocemente ad altre città.

Nel Parlamento il quadripartito (DC, PSI, PSDI e PLI) conservava la maggioranza, ma risultava visibilmente indebolito. Quando a Maggio le Camere furono chiamate ad eleggere il nuovo Presidente della Repubblica le votazioni si tennero in un clima di caos totale (in questi stessi giorni veniva ucciso il giudice Giovanni Falcone). Alla fine fu eletto Oscar Luigi Scalfaro che si rifiutò di concedere incarichi ai politici inquisiti.

Le inchieste proseguirono e si estero in tutta Italia, offrendo un panorama di corruzione diffusa al quale nessun settore della politica locale e nazionale pareva immune.

In seguito il Ministro dei Rapporti con il Parlamento, Giuliano Ferrara, denuncia il Pool per attentato alla Costituzione. Verrà denunciato solo Borrelli e in seguito assolto.

Il Pool viene nuovamente denunciato per diffamazione e omissione d'atti di ufficio da Cusani (principale faccen-



diere). I processi dimostrarono l'infondatezza delle accuse.

In concomitanza delle indagini il Ministro della Giustizia annuncia ispezioni alla Procura di Milano. Le ispezioni scagionano totalmente il Pool e nella relazione Manipulite viene difesa per l'estrema correttezza dell'azione dei Magistrati. A Novembre del '92, la Procura della Repubblica di Roma indaga contro Borrelli perché avrebbe ricattato il capo degli ispettori ministeriali tramite un'inchiesta su uno figlio. Tra la fine e l'inizio del nuovo anno il giudice viene scagionato così come cadono tutte le accuse avanzate contro il Pool.

L'apparente trionfo della "rivoluzione dei giudici" si dimostra di breve durata. Fra la metà degli anni '90 e la metà del nuovo secolo la questione della corruzione politica calò ad arte e bipartisan nell'attenzione dell'opinione pubblica.

Borrelli nel 2006, dopo un grande scandalo che coinvolse il mondo del calcio italiano fu nominato capo dell'ufficio indagini della FGCI. Abbandonò definitivamente l'incarico nel 2007.

Nel Marzo dello stesso anno è stato nominato Presidente del Conservatorio di Milano.

Battaglini Elisa




Michele Profeta: il killer di Padova

Michele Profeta nasce a Palermo in 3 ottobre 1947 da una famiglia rispettabile, con parenti nella magistratura e nelle forze dell'ordine. Sulla sua infanzia pesa la figura della madre, una donna dal carattere forte ed autoritario e dalla quale lo separano oltre quarant'anni d'età di differenza. Ha anche un fratello, Giovanni, di tre anni più grande, per lungo tempo capo contabile della Banca di Roma, col quale però non ha buoni rapporti: quando verrà arrestato risulterà che Michele non vedeva Giovanni da oltre quattro anni. Oltre agli altalenanti rapporti con la famiglia di origine, la vita di Profeta fu segnata da molte note dolorose e fallimentari personali: non riuscì mai a finire l'università; si sposò giovane con una donna dalla quale ebbe due figli e un matrimonio senza amore; era affetto da una grave patologia cardiaca congenita; si trovava spesso in condizioni economiche difficili, anche per i molti debiti al gioco; non aveva, né riusciva a tenersi, quando lo trovava, un lavoro sicuro, che gli garantisse un po' di agiatezza; a livello professionale tentò molte strade, rimediando solo umiliazioni e licenziamenti. Forse nel tentativo di fuggire da una vita opprimente sotto tutti i punti di vista, Profeta si tuffò in una relazione extraconiugale con la segretaria di un'agenzia finanziaria per la quale aveva lavorato a Palermo, conducendo per oltre 15 anni una doppia vita, vivendo a periodi alterni con le due donne, ciascuna ignara dell'altra, con le quali giustificava le lunghe assenze con motivi di lavoro. In realtà, la maggior parte del tempo che passava fuori casa, Profeta lo trascorreva al Casinò, giocando d'azzardo dopo aver studiato ai tavoli da gioco durante il giorno le probabilità statistiche, con un'attenzione quasi cabalistica per i numeri (aspetto questo che per l'accusa tornerà anche con la valenza simbolica del 12, nei due delitti da lui commessi) aggravando ulteriormente la sua situazione debitoria, nella vana speranza di poter

vincere più facilmente aiutandosi con studi statistici. Alla soglia dei 50 anni, decise allora di tentare una nuova vita in Veneto, dove si trasferì con entrambe le donne, la moglie e i figli ad Adria, in provincia di Rovigo, l'amante/convivente a Mestre. Il 2001 fu per Michele Profeta un anno particolarmente difficile: in seguito all'ennesimo licenziamento e costretto a svolgere il degradante lavoro del volantinaggio, il rapporto coniugale entrò in crisi e la doppia vita, il vizio del gioco e il lavoro precario gli impedivano di vivere

l'indirizzo sulla busta, sono scritti con un normografo. La lettera conteneva inoltre precise istruzioni sulle modalità di riscossione della somma, tanto che si leggeva: "Se volete comunicare con me, dovete mettere questo annuncio sui giornali: 'Cercasi tornitore con 12 anni di esperienza'". Per dimostrare che non scherza Profeta commette il primo omicidio. Il ventinove gennaio 2001, intorno alle 21.00, durante la ronda nella periferia di Padova, una pattuglia della polizia, allertata da una chiamata anonima, ritrovò il cor-



Michele Profeta

dignitosamente. Esasperato da questa situazione, Profeta elaborò un folle piano criminale: minacciare le autorità chiedendo una grossa somma di denaro per evitare che commettesse una lunga serie di omicidi. Fu così che il 12 gennaio 2001 il killer inviò in una comune busta bianca imbucata nel capoluogo lombardo, una lettera minatoria anonima indirizzata al Questore di Milano: dentro, la richiesta di 12 miliardi di lire per evitare un bagno di sangue. È una estorsione vera e propria: il mittente propone di trattare prima di dare il via ai delitti, ma avverte: "Ucciderò delle persone a caso" e aggiunge di poter colpire ovunque (Ansa, 14 febbraio 2001). Il testo, come

po di un uomo al volante del proprio taxi, fermo sul lato della strada, con la testa reclinata e fiotti di sangue che uscivano dalla bocca. Era incosciente e le sue condizioni si rivelarono subito gravissime, tanto che la corsa in ospedale fu inutile. La vittima si chiamava Pierpaolo Lissandron: era stato raggiunto da un proiettile sparato alle spalle da distanza ravvicinata, che gli aveva perforato la testa, fermandosi alla base del cranio. L'assassino era, dunque, seduto dietro, forse l'ultimo cliente della giornata. Gli inquirenti pensarono immediatamente ad una tentata rapina degenerata in omicidio ma la scena del crimine smentì subito questa prima ipotesi: il portafoglio e il

cellulare dell'uomo erano ancora nell'auto. Durante le indagini la polizia scavò nella vita della vittima alla ricerca di un movente, passionale o economico che fosse, ma non emerse nulla di rilevante; furono interrogati inutilmente parenti, amici e clienti. Il giorno dopo il killer spedisce una seconda lettera, ancora a Milano ma imbucata da Padova, per rivendicare il delitto, dello stesso tenore e sempre scritta con un normografo. Pochi giorni dopo, Profeta torna ad uccidere: il 10 febbraio 2001, in un appartamento in via San Francesco a Padova, viene ritrovato il corpo di Walter Boscolo, un agente immobiliare. L'uomo non dava notizie di sé da circa 24 ore ovvero da quando, intorno alle 12.00 del giorno precedente, si era recato ad un appuntamento di lavoro, per mostrare l'appartamento a un possibile cliente, un certo sig. Pertini. Il Boscolo viene ritrovato in ginocchio, quasi si trattasse di un'esecuzione, con tre fori di proiettile alla testa dello stesso calibro dell'arma usata dall'assassino di Lissandron. Per lasciare il terzo messaggio il killer cambia procedura e decide di deporla sul luogo del delitto, vicino al corpo della vittima: "Non è una rapina, chiedete al questore di Milano", e la accompagna con due carte da gioco, due "K" da ramino, uno di quadri e l'altro di cuori. La certezza di trovarsi di fronte ad uno spietato serial killer arriva quando l'assassino contatta gli inquirenti al numero di cellulare fatto pubblicare sul giornale. Dal tono dei messaggi, i criminologi ricostruiscono l'immagine dell'omicida: si trattava di un uomo maturo, di buona cultura e molto determinato. Il tentativo di estorsione e il desiderio di comunicare con gli investigatori allo scopo di controllare i loro movimenti, suggerivano una personalità narcisistica, probabilmente affetto da importanti tratti paranoici. Il 12 febbraio 2001 viene ritrovato, nei pressi dell'Istituto di Farmacologia dell'Università di Padova, il corpo carbonizzato del Professor Luigi Pasimeni, docente di chimica. Si teme che si tratti dell'opera del serial killer ma poche ore dopo, dell'omicidio sarà accusato il figlio Paolo, che con il padre era in contrasto da tempo, fuggendo così ogni dubbio circa un possibile collegamento con gli omicidi di Lissandron e Boscolo. Nel frattempo gli inquirenti esaminano il traffico telefonico in entrata dell'agenzia immobiliare presso la quale lavorava Walter Boscolo per rintracciare il suo ultimo appuntamento, quel tal Signor Pertini che secondo la polizia potrebbe essere l'omicida. Le utenze vengono verificate e, in effetti, solo un numero resta senza riscontro. Si tratta del contatto di una scheda telefonica che aveva chiamato anche un numero di Palermo a nome del fratello di un certo Michele Profeta. È così che il 16 febbraio 2001, mentre preparava il terzo omicidio, Michele Profeta viene arrestato con l'accusa di duplice omicidio. Durante la perquisizione dell'auto dell'uomo viene rinvenuto un normografo, alcuni proiettili calibro 32 e una confezione di carte da gioco dalla quale mancava una coppia di Re. Condannato al carcere a vita, in primo grado, nel 2002, la difesa di Profeta, nel corso del processo, gioca invano la carta della perizia psichiatrica: il movente dei delitti starebbe in un delirio di onnipotenza. Profeta prima confessa i due omicidi, poi ritratta e infine, durante il dibattimento, ammette di



aver ucciso. La Corte d'Appello prima e la Cassazione poi, confermano la sentenza. Gli venne concessa la possibilità di iscriversi alla facoltà di Filosofia dell'Università di Milano. Durante la discussione del suo primo esame, Storia della Filosofia, il 16 luglio 2004, Profeta muore stroncato da un infarto nella sala avvocati del carcere di San Vittore davanti alla commissione esaminatrice.

Marta Campagna



Focus:

L'ossessione per il numero dodici

In questa vicenda colpisce soprattutto la ricorrenza, casuale o voluta, del numero 12: 12 i miliardi di lire richiesti al Questore di Milano, 12 gli anni di esperienza da tornitore indicati nell'annuncio economico che il killer fa pubblicare dalla Questura su un quotidiano per creare un contatto con lui, 12 i giorni trascorsi tra l'omicidio del tassista e quello dell'agente immobiliare, senza contare che i re, nel gioco del ramino, rappresentano la dodicesima carta del mazzo. Nell'immaginario collettivo dell'epoca, il numero 12 assume le connotazioni di un numero maledetto, tanto che in quei giorni a Padova la linea di trasporto pubblico contrassegnata da quella cifra viaggiava praticamente deserta. Per lo psichiatra Vittorino Andreoli, le azioni dell'assassino possiedono tutte le caratteristiche del serial killer, "soprattutto le liturgie, un comportamento che si ripete: il numero 12, per esempio, ha un carattere quasi ossessivo" (TG1, 15 febbraio 2001).



I detenuti stranieri e le novità giurisdizionali in materia di immigrazione

Nel mese di maggio l'Altro Diritto è entrato nelle carceri toscane per distribuire ai detenuti, e presentare poi alle Procure della Repubblica competenti, decine di istanze di scarcerazione e di rideterminazione della pena per gli stranieri detenuti in esecuzione di sentenze di condanna per art. 6 c. 3 e per art. 14 c. 5 *ter* del T.U. sull'immigrazione. Queste due disposizioni, infatti, sono state oggetto di due importanti pronunce giurisprudenziali che hanno inciso significativamente sulle posizioni giuridiche di molti immigrati attualmente detenuti nelle carceri italiane.



Una è la sentenza del 28 aprile 2011 emessa dalla 1° Sez. della Corte di Giustizia europea, di cui abbiamo già ampiamente trattato nello scorso numero, la quale, dichiarando l'illegittimità comunitaria dell'art. 14 c. 5 *ter* del T.U. sull'immigrazione (D.lgs. 286/98), a seguito della mancata attuazione dello Stato italiano della "Direttiva rimpatri" (115/2008/CE), ha ritenuto la Direttiva *self executing* e ha invitato i giudici nazionali ad applicarla direttamente nell'ordinamento interno, disapplicando le norme nazionali con essa contrastanti, in questo caso l'art. 14 c. 5 *ter* del D.lgs. 286/98. Tale norma punisce con la reclusione da 1 a 4 anni gli immigrati che si sono trattenuti illegalmente sul territorio nazionale in violazione dell'ordine impartito dal Questore di lasciare il territorio entro 5 giorni. Questa disposizione, che necessitava di essere adeguata alla procedura espulsiva prevista dalla normativa comunitaria (che prevede diversi criteri di esecuzione delle espulsioni), poiché il legislatore

nazionale è rimasto inerte, si trova ora a dover essere disapplicata dai giudici nazionali, i quali dovranno applicare direttamente la Direttiva comunitaria, quindi assolvere gli imputati o scarcerare i detenuti condannati per tale reato.

L'altra pronuncia che è intervenuta a restringere la portata delle sanzioni previste dalla disciplina sull'immigrazione è la sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 16453/11 emessa il 24 febbraio 2010, che è intervenuta a chiarire l'operatività dell'art. 6 c. 3 del D.lgs. 286/98. La norma punisce con l'arresto fino a 1 anno e l'ammenda gli stranieri che, senza giustificato motivo, non ottemperano all'ordine di esibire i documenti di identità e di soggiorno. Tale disposizione è stata novellata dalla L. 189/09 che ha introdotto l'obbligo di esibire sia i documenti di identità sia quelli di soggiorno, mentre in precedenza la prescrizione riguardava l'esibizione dell'uno o dell'altro tipo di documento, alternativamente. Con questa sentenza la Suprema Corte ha appianato i contrasti giurisprudenziali scaturiti dalla novella del 2009, stabilendo che, a seguito di tale intervento legislativo, i soggetti attivi del reato sono stati circoscritti ai soli stranieri regolarmente soggiornanti. Questi ultimi, infatti, sono i soli che, possedendo un permesso di soggiorno, sono in grado di esibire entrambi i tipi di documenti; gli stranieri irregolarmente soggiornanti, invece, in quanto tali, non possono essere titolari di un permesso di soggiorno, e quindi nemmeno essere obbligati ad esibire un documento che non possiedono. Le Sezioni Unite hanno quindi chiarito che, a seguito della

modifica della fattispecie descritta dell'art. 6 c. 3 del D.lgs. 286/98, che prevede ora l'obbligo di esibire contestualmente entrambi i tipi di documenti, si è esclusa dall'ambito della norma la condotta dello straniero irregolare, in relazione al quale è quindi intervenuta una *abolitio criminis*, che, in quanto tale, opera retroattivamente ex art. 2 c. 2 c.p., retroagendo al momento di entrata in vigore della disposizione. Ne consegue, anche in questo caso, che i giudici di merito, uniformandosi alla pronuncia della Suprema Corte, dovranno assolvere gli stranieri irregolari imputati per tale reato (o scarcerarli se detenuti per la violazione di questa sola norma).

A seguito di queste novità giurisprudenziali, i numerosi immigrati attualmente detenuti in esecuzione di una sentenza di condanna per violazione degli artt. 6 c. 3 e/o 14 c. 5 *ter* del T.U. sull'immigrazione si trovano, quindi, a subire un'ingiusta detenzione, poiché in relazione ai reati per cui sono stati condannati è intervenuta una *abolitio criminis* (così come dichiarato nelle suindicate sentenze), la quale, operando retroattivamente, impone la scarcerazione, o la rideterminazione della pena.

Alla luce di questa situazione, l'Altro Diritto ha deciso di intervenire per far sì che gli immigrati detenuti nelle carceri toscane ottenessero, nei tempi più rapidi possibile, l'applicazione delle statuizioni contenute nelle pronunce della Corte di Giustizia europea e delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione. L'associazione, quindi, ha deciso di distribuire ai detenuti interessati istanze rivolte alle Procure della Repubblica, quali responsabili dell'esecuzione penale, sperando così di ottenere una risposta più celere di quella che invece sarebbe seguita alla presentazione di un incidente di esecuzione. Sono state consegnate ai detenuti istanze personalizzate di scarcerazione o di rideterminazione della pena, a seconda che il soggetto fosse stato con-





dannato esclusivamente per uno dei reati interessati dalle pronunce giurisdizionali, o che invece avesse riportato anche condanne per altri tipi di reati; a trarre giovamento da questo intervento (come spesso accade, in generale, per l'attività dell'Altro Diritto) sono stati soprattutto gli immigrati in esecuzione di pena che si trovavano privi di un'assistenza legale, e che, quindi, non avevano modo di richiedere tempestivamente la tutela dei loro diritti. L'azione dell'associazione si è rivelata efficace e, a fronte di decine di istanze presentate, le risposte delle Procure della Repubblica sono state piuttosto tempestive, in alcuni casi (come ad esempio a Lucca) queste si erano anche già mosse autonomamente per scarcerare alcuni immigrati la cui detenzione, in forza degli interventi giurisprudenziali, era divenuta illegittima.

Sara Viti



La posta (elettronica) certificata: uno strumento a meta'

Fino a pochi anni fa uno dei principali mezzi di comunicazione tra le persone era il servizio postale. Tra i servizi che questo offre, se è necessaria la certificazione dell'avvenuta consegna, un mittente può utilizzare la raccomandata, cioè un servizio che garantisce la certificazione legale dell'avvenuta spedizione. Le raccomandate possono avere la ricevuta di ritorno, per certificare l'avvenuta consegna. Negli ultimi anni il servizio postale si è sempre più spostato verso nuove piattaforme. Sono nate quindi le caselle di posta

elettronica, meglio conosciuta come email (*electronic mail*).

La posta elettronica è un servizio internet dotato di un proprio standard (RFC 822 e 2822), che la rende affidabile e non consente lo "smarrimento" dei messaggi inviati: infatti una mail che viene inviata correttamente arriva sicuramente a destinazione. La spedizione di un messaggio di posta avviene

in tre diverse fasi:

- attraverso un programma di accesso alla posta (client), un mittente invia il messaggio al server con cui ha sottoscritto l'accordo di servizio (server in uscita),
- il server di posta in uscita inoltra il messaggio al server di posta con cui il destinatario ha sottoscritto il proprio accordo (server in entrata),
- il server di posta in entrata comunica il messaggio all'utente destinatario.

Ogni messaggio di posta è dotato di un'intestazione, che contiene informazioni impostabili dal mittente o che vengono completate direttamente dai client o dai server in uscita. Queste informazioni sono l'oggetto della mail, l'indirizzo di posta del mittente, l'indirizzo del destinatario, le eventuali copie carbone palesi o nascoste e le informazioni temporali in cui il messaggio è stato spedito (data e ora). Dato che, come si è anticipato, alcune informazioni sono inserite automaticamente, un guasto al client del mittente potrebbe alterare, ad esempio, la data di invio della mail. Considerando che queste informazioni sono codificate automaticamente, un utente particolarmente smaliziato (non necessariamente esperto) potrebbe mandare una email a un qualsiasi destinatario falsificando sia le informazioni temporali che, addirittura, il mittente della email stessa. Per queste ragioni, una email, anche se arriva sicuramente a destinazione, non può essere considerata analogamente a una raccomandata anche se (in teoria) sono noti mittente, destinatario e orario di spedizione. Una naturale evoluzione della posta elettronica è, pertanto, un servizio che possa avere una certificazione legale dell'avvenuta consegna, in cui i dati possano essere indicati

come certi, al fine di poter essere utilizzati anche dalla Pubblica Amministrazione allo stesso modo delle raccomandate. Un archivio di posta elettronica, infatti, sarà sicuramente più funzionale dei vecchi archivi cartacei avendo bisogno di minori spazi per la catalogazione, un maggior risparmio di carta e una maggiore velocità di reperimento delle informazioni contenute. Questa trasformazione è stata recepita in Italia dal D.P.R. 68/2005 e dal d. lgs. 82/2005 regolando la Posta Elettronica Certificata (PEC), le cui disposizioni nella modalità di rilascio e utilizzo sono descritte nel D.P.C.M. del 6 maggio 2009. Il funzionamento della PEC è analogo a quello di messaggi di posta, ma gli operatori che offrono il servizio sono accreditati con l'Amministrazione Pubblica e il servizio consente di inviare email ottenendo garanzia del ricevimento del messaggio da parte del destinatario e di integrità del messaggio ricevuto. In particolare, gli utenti che utilizzano questo servizio devono essere accreditati presso i gestori del servizio attraverso un'autenticazione (*username* e *password*). Un messaggio di PEC viene composto e inviato al gestore mittente, che lo riconosce e rilascia un certificato di accettazione del messaggio. Il gestore mittente applica la propria firma digitale al messaggio e lo inoltra al gestore destinatario. Questa firma consente al gestore destinatario di essere certo che nessun operatore intermedio abbia alterato il messaggio e che esso provenga solo dal gestore mittente. Quando il gestore destinatario riceve il messaggio, se esso è conforme e corretto, inoltra il messaggio al destinatario e fornisce al mittente un certificato di avvenuta consegna. Oltre al semplice transito dei dati, i gestori sono tenuti alla conservazione dei messaggi e delle relative ricevute per 30 mesi. Il servizio di PEC fornisce quindi la garanzia dell'avvenuta consegna del messaggio, sebbene non fornisca informazioni sull'avvenuta lettura dello stesso da parte del destinatario, analogamente come avviene per una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. La differenza sostanziale tra una raccomandata e un messaggio PEC è la prova certa del contenuto del messaggio inviato.

(continua a pagina 8)



Il nuovo Codice Antimafia e le misure di prevenzione

(continua da pagina 7)

Questo tipo di servizio non è riconosciuto come standard internazionale, sebbene dall'aprile del 2009 alcuni ricercatori dell'ISTI-CNR hanno redatto un RFC con l'intento di rendere accessibile a tutta la comunità internet questo tipo di protocollo. La creazione di un protocollo tutto italiano non lo ha reso di facile recepimento all'estero, dal momento in cui sono presenti tecniche di firma digitale e di tracciamento della consegna equivalenti e già standardizzati.

I fini e gli scopi che stanno alla base della posta elettronica certificata, ossia l'ammodernamento della PA, la riduzione della documentazione cartacea, la relativa semplificazione nella ricerca delle informazioni contenute e un nuovo strumento digitale con valenza legale che consente la certificazione di consegna di determinati documenti, sono certamente lodevoli. Con una visione un po' meno chiusa, un servizio di tale rilevanza poteva essere sviluppato anche per la comunicazione tra privati, siano essi imprese o cittadini, fornendo un ulteriore strumento a valenza legale. Attualmente, infatti, i messaggi di PEC possono essere indirizzati soltanto verso la PA. A livello prettamente tecnico, invece, sebbene il servizio sembri protetto da un qualsiasi tipo di intervento esterno da parte di malintenzionati, il non utilizzo di una firma digitale da parte dell'utente che invia il messaggio, quindi a monte rispetto all'invio del messaggio attraverso la rete, non protegge questo soggetto da eventuali smarrimenti o furti di *username* e *password*. Per fare un'analogia con una raccomandata normale, sarebbe come se questa fosse stata inviata da un terzo soggetto che ha falsificato il nome e l'indirizzo del mittente. La presenza di una firma digitale avrebbe superato questo problema fornendo ulteriori garanzie in merito al mittente del messaggio.

Cristian Lorenzini



Il 13 ottobre 2011 è entrato in vigore il Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 recante «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136», in attuazione della delega contenuta nella legge n. 136/2010 («Piano straordinario antimafia»). Il Codice è finalizzato a raccogliere, coordinare ed armonizzare – nei quattro Libri di cui è composto – l'intera legislazione antimafia prodotta negli ultimi anni, fornendo agli operatori uno strumento normativo ormai necessario per comprendere ed affrontare in modo efficace un fenomeno ormai diffuso e complesso come quello mafioso.

Nonostante le indicazioni contenute nella legge delega, tuttavia, il testo appare estremamente frammentato e confuso atteso che la tecnica normativa

menì strettamente connessi a realtà territoriali (es. la *enfrangheta*).

La versione definitiva del testo, tuttavia, prende le mosse dalla distinzione tra le misure di prevenzione disposte dal questore (Libro I, Capo I) e quelle disposte dall'autorità giudiziaria.

Le prime trovano applicazione nei confronti di coloro i quali «debbono ritenersi, sulla base di elementi di fatto, abitualmente dediti a traffici delittuosi; [ovvero] coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose; [ovvero ancora] coloro che per il loro comportamento debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l'integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica» (art. 1). Nei confronti di tali



adottata, accanto al coordinamento dei testi vigenti (e la connessa abrogazione), ha privilegiato il *coordinamento* delle norme esistenti, a discapito della chiarezza concettuale propria di un Codice.

La bozza di Codice si apriva con una disamina dei delitti di criminalità organizzata (cui era titolato il Libro I, Capo I), abrogando l'art. 416-bis, che sarebbe interamente confluito nel primo articolo del Testo, estendendone le previsioni anche alle associazioni di tipo mafioso straniere ed a quei feno-

soggetti, il questore può *avisarli* dell'esistenza di indizi a loro carico, invitandoli a tenere una condotta conforme alla legge.

Nel caso in cui tali soggetti risultino «pericolosi per la sicurezza pubblica», il questore potrà emettere nei loro confronti un «foglio di *via obbligatorio*» per allontanarli dai luoghi in cui si trovano ed impedirne il ritorno senza preventiva autorizzazione ovvero per un periodo non superiore a tre anni (art. 2, c. 2).

Allorquando il destinatario dell'avviso

orale sia stato condannato definitivamente per delitti non colposi ovvero sia anche sottoposto alla misura della sorveglianza speciale, gli si potrà porre il divieto di possedere ovvero utilizzare strumenti che possano in qualsiasi modo costituire un indice di *criminalità* del soggetto (es. visori notturni, indumenti e accessori per la protezione balistica individuale, mezzi di trasporto blindati o modificati, armi a modesta capacità offensiva anche se riproduzioni, nonché programmi informatici ed altri strumenti di cifratura o crittazione di conversazioni e messaggi...) (art. 2, c. 4).

Le misure disposte dall'Autorità giudiziaria consistono nella prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, eventualmente congiunta al divieto di soggiorno in uno o più comuni, diversi da quelli di residenza o di dimora abituale o in una o più Province. In casi estremi, allorché le altre misure di prevenzione non siano ritenute idonee, può essere imposto l'obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale. Quanto ai destinatari, tali misure sono applicabili nei confronti di quanti possano ritenersi abitualmente dediti ad attività delittuose, come nel caso precedente, oltre che le "classiche" categorie degli indiziati di appartenere alle associazioni di cui all'articolo 416-bis c.p.; ai soggetti indiziati di uno dei reati previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale ovvero del delitto di trasferimento fraudolento di valori. La disposizione si applica inoltre anche a coloro che, operanti in gruppi o isolatamente, pongano in essere atti preparatori, obiettivamente rilevanti, diretti a sovvertire l'ordinamento dello Stato, con la commissione di uno dei reati previsti dal capo I, titolo VI, del libro II del codice penale o dagli articoli 284, 285, 286, 306, 438, 439, 605 e 630 dello stesso codice nonché alla commissione dei reati con finalità di terrorismo anche internazionale e a coloro che abbiano fatto parte di associazioni politiche di tipo fascista ovvero compiano atti preparatori, obiettivamente rilevanti, diretti alla ricostituzione del medesimo partito con l'esaltazione o la pratica della

violenza e coloro i quali siano stati condannati per uno dei delitti previsti in materia di armi ed esplosivi, nonché per violazione del regime di sorveglianza speciale. L'ottica omnicomprensiva della disposizione estende l'applicabilità delle misure anche agli istigatori, ai mandanti e ai finanziatori dei reati ed alle persone indiziate di avere agevolato gruppi o persone che hanno preso parte attiva, in più occasioni, alle manifestazioni di violenza in occasione di manifestazioni sportive. Quanto alle misure di prevenzione a carattere patrimoniale, si confermano i previgenti istituti del sequestro e della confisca, chiarendone i limiti di applicazione. Il sequestro, in particolare, ha per oggetto i beni dei quali può disporre la persona nei cui confronti è iniziato il procedimento il



cui valore risulti sproporzionato al reddito dichiarato, all'attività economica svolta ovvero quando, sulla base di sufficienti indizi, si ha motivo di ritenere che gli stessi siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego (art. 20). Il bene sequestrato sarà sottoposto a confisca nel caso in cui l'indagato non possa giustificare la legittima provenienza ovvero ne risulti essere titolare o ne abbia la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica, nonché dei beni che risultino essere frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego (art. 24).

Peter Lewis Geti

Madri detenute

Nella seduta del 30 marzo 2011 l'aula del Senato ha approvato in via definitiva il disegno di legge n. 2568 recante disposizioni «a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori», con 178 sì, nessun no e 93 astenuti. Ha così preso vita la Legge 21 aprile 2011, n. 62, pubblicata in Gazzetta Ufficiale 5 maggio 2011, n. 103, con cui si è tentato di dare una risposta alle annose problematiche che investono da sempre le sezioni rosa degli istituti penitenziari presenti sul territorio nazionale. Vari sono i punti salienti affrontati. Anzitutto è stato innalzato, da tre a sei anni, il limite di età del figlio minore che esclude la custodia in carcere della madre del bambino condannata a pena detentiva o del padre, in caso di morte o assoluto impedimento ad occuparsi del minore della madre

stessa. La detenzione in carcere rimarrà possibile laddove sussistano "esigenze cautelari di eccezionale rilevanza", ma anche in tal caso il giudice avrà facoltà di disporre che la restrizione della libertà personale avvenga presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri - c.d. ICAM. Altra novità concerne l'espiazione della detenzione domiciliare tanto ordinaria che speciale: della prima, prevista quale alternativa all'espiazione di una pena detentiva non superiore ai quattro anni ai sensi dell'art. 47-ter dell'o. p., potranno usufruire le detenute incinte o che abbiano figli di età inferiore ai dieci anni e, ove non vi sia una disponibilità di un'abitazione privata (come nell'ipotesi di detenute senza fissa dimora), l'espiazione della pena potrà avvenire anche presso «case famiglia protette».

(Continua a pagina 10)



(continua da pagina 9)

In ordine alla seconda, che in virtù del disposto di cui all'art. 47-*quinquies* dell' o. p., sarebbe stato applicabile solo relativamente al periodo eccedente l'espiazione di almeno un terzo della pena detentiva inflitta o di almeno quindici anni in caso di condanna all'ergastolo, adesso invece potrà essere scontata nella propria abitazione o nelle case famiglia protette e, qualora sussista un concreto pericolo di fuga o di commissione di altri reati, anche presso "istituti di custodia attenuata per detenute madri" fin dalla condanna, ossia senza il necessario trascorrere del periodo di detenzione minima. La nuova legge sembrerebbe aver giovato anche al diritto di assistenza delle madri detenute ai figli di età non superiore ai dieci anni, a favore delle quali è prevista, in casi gravi, la possibilità di far loro visita al di fuori della struttura carceraria: le donne detenute in custodia cautelare o in espiazione pena, oltre a poter essere ammesse alla cura e all'assistenza all'esterno dei figli aventi un'età non superiore ai dieci anni (come del resto già previsto dall'art. 21-*bis* o. p.), potranno essere autorizzate a visitare i figli minori anche non conviventi, qualora questi si trovino in imminente pericolo di vita o in gravi condizioni di salute, come pure potranno assistere il figlio minore di dieci anni, anche non convivente, durante le visite specialistiche relative a gravi condizioni di salute (ex nuovo art. 21-*ter* dell' o. p.). Fermo restando che da detti benefici restano escluse le condannate per reati connessi a terrorismo e criminalità organizzata, non ci si può esimere dal sottolineare come, per espressa disposizione dell'ultimo comma del primo articolo della legge, le misure sopra citate saranno applicabili soltanto a far data dalla completa attuazione del piano straordinario penitenziario e in ogni caso a partire dal 1° gennaio 2014, fatta salva la possibilità di utilizzare i posti già disponibili a legislazione vigente presso gli istituti a custodia attenuata. E, come

previsto, è stato proprio quest'ultimo dato ad essere maggiormente dibattuto.

Se a ciò si aggiunge poi che in ordine l'individuazione delle «case famiglia protette», quale possibile alternativa ove poter scontare gli arresti domiciliari, l'art. 4 della L. n. 62/2011 rimette espressamente ad un decreto del Ministro della giustizia la definizione delle caratteristiche tipologiche delle medesime (anche con riferimento ai sistemi di sorveglianza e di sicurezza) e che sulla base di tali caratteristiche avverrà la successiva individuazione delle strutture gestite da enti pubblici o privati idonee ad essere utilizzate come case-famiglia protette, ecco che pare più che lecito temere che la maggior parte di queste norme restino disattese ed inapplicabili. Infatti, come prima di essa la «svuota carcere», la L. n. 62/2011 rischia seriamente di tradursi in un contenitore vuoto destinato a rappresentare più un provvedimento di facciata che di effettiva sostanza, assolutamente incapace a dare risposte condivise e soprattutto idonee a risolvere le grandi questioni che negli ultimi anni sono andate elevandosi con forza dal dibattito politico-sociale.

Benedetta Di Gaddo



Saharawi una voce pacifica dal deserto

Tra aridi terreni, tra brulli e sporadici alberi, tra serpentine di infinite dune, nei territori che si estendono dal Marocco all'Algeria si snodano e si intersecano piccole e grandi tende, case costruite con argilla, abitate da un popolo colorato, allegro ma purtroppo reso muto e dimenticato.

Sembra paradossale credere che proprio all'inizio dell'Africa, quel grande continente famoso, purtroppo, per le sue guerre e la sua povertà possa esistere un popolo che ai più è sconosciuto: i Saharawi.

In pochi sono a conoscenza del loro burrascoso passato e del loro turbolento presente ed è per questo che colgo l'occasione per provare a dare voce ad un popolo ammutolito dal 1975.

Per capire la storia dei Saharawi è necessario partire dal periodo coloniale. Prima della dominazione Spagnola, essi abitavano in tribù nomadi nell'area del Sahara Occidentale: dalle rive dell'Atlantico fino a Tindouf, nel sud dell'Algeria. Nel 1957 la Spagna iniziò a nutrire interesse verso il territorio occupato dai Saharawi per via dei grandi giacimenti di fosfato; decise quindi di impossessarsene. Nel 1965



l'ONU chiese alla Spagna di ritirarsi e organizzare un referendum per permettere alla popolazione autoctona di esercitare il diritto all'autodeterminazione.

Si susseguirono in questi anni molti movimenti di contestazione nei confronti del colonizzatore europeo fino a che, nel 1973, nacque il Fronte Polisario: il movimento pacifico di liberazione del popolo Saharawi. La Spagna a questo punto sembrava essersi decisa a concedere loro il referendum, ma ecco farsi imponente l'ombra del nemico. Difatti il Marocco, allora governato dal Re Hassan II, si oppose a tale scelta democratica della Spagna.

Nel 1975, partì la Marcia Verde dei Marocchini verso il Sahara Occidentale per rivendicare quello che loro ritenevano, erroneamente, essere loro territorio, indebitamente usurpato e abitato dai Saharawi. Comincia così l'odissea Saharawi: in migliaia fuggono dai massacri inflitti dalle armi marocchine, a centinaia cercano rifugio in altri territori. Diverranno profughi, ignari che tale status li accompagnerà fino ad oggi. Per i Saharawi inizia la vita nei campi profughi, stanziati in una fetta di deserto arido concesso dalla Mauritania.

Ha inizio la sistematica violazione dei diritti fondamentali, tra cui quello di essere riconosciuti dal mondo come Stato.

Nonostante il forte ostruzionismo creato da Hassan II e portato avanti dai suoi discendenti, il popolo Saharawi è riuscito a farsi conoscere al mondo, sono infatti già 70 gli Stati che riconoscono la R.A.S.D (Repubblica Araba Saharawi Democratica). E ciò è stato possibile grazie alla forza degli abitanti, alla loro capacità di rispondere al fuoco e ai soprusi con una lotta pacifica, che basa la propria forza ed efficacia sulla diplomazia e le interazioni politiche.

Nel 1991 con la risoluzione ONU 690 venne presentato un progetto di costituzione di una speciale forza per il controllo dell'occupazione violenta del Marocco e per lo svolgimento del Referendum previsto in data 26 gennaio 1992. Tali previsioni finirono con un nulla di fatto, anzi il Re Hassan II fu intenzionato a convertire il territo-

rio Saharawi in una regione marocchina. Da allora ripetute e continue sono le manifestazioni e le proteste per l'ottenimento dell'agognato referendum e conseguentemente accrescono, secondo quanto riportato da Amnesty International, le violazioni dei diritti umani, le torture, le incarcerazioni abusive di militanti di organizzazioni Saharawi per la difesa dei diritti civili e per lo svolgimento del referendum.

Dal giorno in cui avvenne l'invasione marocchina i Saharawi vivono in tendopoli suddivise in comuni ed hanno mantenuto il nome e la struttura politico-organizzativa precedente all'esodo. Hanno scuole con istruzione obbligatoria (hanno raggiunto il 95% d'alfabetizzazione, il popolo africano



più avanzato sotto questo aspetto) prevedono scambi culturali in paesi come la Spagna e l'Italia in quanto ritengono necessario che le generazioni future conoscano il mondo al di fuori del campo; sbalorditiva è la loro capacità di aprirsi a un mondo che li ha disconosciuti e dimenticati, hanno costruito ospedali, mercati, asili, e le sedi istituzionali ma continuano a vivere grazie agli aiuti umanitari forniti dai paesi del mondo. Le donne svolgono un ruolo importantissimo sia a livello domestico, che professionale, che istituzionale. C'è un detto Saharawi capace di fotografare a pieni livelli il ruolo della donna: "Solo le donne riescono a far fiorire l'hammada". (il deserto arido nel quale sono costretti a vivere).

Hanno sviluppato un forte senso di appartenenza, tramandando ai loro figli il sogno della libertà: la libertà di poter vivere nel loro territorio, la libertà di non dovere più essere schiavi del deserto e del Muro, lungo 2.400

km presidiato da soldati marocchini pronti a fare fuoco se un Saharawi sorpassa tale limite e sul cui perimetro ancora oggi sono presenti mine anti uomo non disinnescate.

Perché, vi chiederete, non viene concesso loro il referendum? Giuridicamente parlando questo popolo risponderebbe in tutto e per tutto ai criteri necessari affinché tale diritto venga concesso. Ma purtroppo ci sono interessi economici e volontà di mettere a tacere le ingiustizie, le violenze e le torture che si nascondono dietro a questa vicenda, interessi che premono soprattutto a Francia e Marocco, principali artefici di questa schiavitù.

La riflessione che purtroppo questa storia porta a fare, con particolare riferimento a questi ultimi periodi in cui si sono susseguite rivolte civili nei territori del Nord Africa, la cui genesi viene fatta risalire dagli studiosi alla rivolta pacifica, passata sotto silenzio dai media mondiali, del Popolo Saharawi del 10 ottobre 2010 vicino ad Al Aaiun per protestare contro le discriminazioni sociali che subiscono dal Marocco, è: perché l'uomo come essere umano deve vedere rispettati i propri diritti inalienabili solo se gli viene riconosciuto un valore economico?

Conoscere la storia dei Saharawi non significa solo dare voce ad un popolo umiliato, ma significa dare voce al nostro dissenso, alla nostra rabbia al nostro volere un'uguaglianza non solo codificata, ma effettiva. Significa rendere giustizia ad un popolo che chiede solo di poter avere riconosciuta la propria identità.

"La memoria non è qualcosa da lasciarsi dietro nel passato senza che debba illuminare il presente, perché dal presente noi costruiamo il futuro. La vita dei popoli si sviluppa attraverso il ricordo. Quelli che non preservano la memoria sono destinati a desaparecer" Adolfo Perez Esquivel, premio Nobel per la Pace.

Battaglini Elisa



Le rivolte nordafricane e la Caporetto del diritto italiano

Lo scoppio della guerra in Libia ha certamente colto di sorpresa l'Italia, soprattutto nella tenuta della politica del governo di contenimento dei flussi migratori. Da questo sbandamento iniziale, l'esecutivo italiano non è riuscito davvero a riprendersi. Aldilà della difficile realtà nei Centri di accoglienza e nelle nuove Tendopoli, ha destato da subito serie preoccupazioni la confusione in ordine ai criteri applicabili per stabilire su chi va dove e perché. Le procedure di identificazione di centinaia di persone sono praticamente impossibili. Difficile contare sulla collaborazione dei Paesi d'origine: in Tunisia è crollato il sistema di polizia e molti uffici giudiziari sono stati distrutti durante la rivolta popolare, né si può pensare di organizzare voli di rimpatrio, dato il caos alle frontiere. Forse in Egitto c'è qualche possibilità di far rispettare gli accordi di rimpatrio stipulati con Mubarak. Tuttavia la situazione più preoccupante riguarda coloro che attraverso la Libia cercano di fuggire dal paese in guerra e che avrebbero diritto all'asilo; si tratta, oltreché di libici, anche di eritrei, maliani, somali che cercano in tutti i modi di attraversare il Mediterraneo ma, purtroppo, secondo varie relazioni dell'Alto Commissariato per i rifugiati dell'Onu, subiscono aggressioni, omicidi e rapine da parte dei sostenitori di Gheddafi. E' necessaria infatti una riflessione sullo *status* che andrebbe riconosciuto alle migliaia di immigrati che hanno scelto di fuggire dalla Libia. Molti dei fuggitivi hanno chiesto asilo politico e non vorrebbero tornare nella loro terra perché temono per la propria vita. Per conte-

nere l'immigrazione clandestina, sarebbe stato opportuno intervenire a sostegno dei nuovi governi del Nord Africa soprattutto nella lotta contro le organizzazioni degli scafisti. Invece, si è preferito procedere con una ferrea applicazione della legge sull'immigrazione.

In Italia tutto ciò ha rischiato di mandare al collasso l'amministrazione giudiziaria, poiché, di fronte ai numerosi sbarchi le Procure sono state costrette - per non incorrere nel reato di omissione di atti d'ufficio - ad avviare procedimenti penali a carico di ogni migrante, per il semplice fatto che tecnicamente tutti i migranti arrivati dal Nord-Africa risultano clandestini e vanno iscritti obbligatoriamente nel registro degli indagati con l'imputazione presunta di immigrazione clandestina. Proprio per evitare tali conseguenze, che superano il ridicolo, da più parti è stata chiesta la sospensione di tutte le misure di espulsione forzata verso la Tunisia. Il Consiglio italiano dei rifugiati ha formalmente chiesto all'Ue di attivare dei meccanismi di protezione temporanea e umanitaria ai migranti, cioè la richiesta di un titolo di soggiorno legale. Ma tutto si è risolto in un boomerang a scapito degli immigrati: l'Italia ha deciso di rilasciare agli immigrati entrati nel

convertito in un permesso per motivi di lavoro (non permette cioè all'immigrato di reperire un lavoro regolare e quindi di convertire il titolo di sog-



giorno temporaneo in un valido permesso di soggiorno per motivi di lavoro). Con una circolare il Ministero dell'Interno francese ha precisato che per entrare in Francia con il permesso temporaneo concesso dall'Italia, i tunisini dovevano avere anche un documento di viaggio valido e la giustificazione di essere in possesso di risorse economiche; in questo modo, di fatto, lo stato francese non ha riconosciuto alcun valore giuridico al titolo di viaggio temporaneo rilasciato dallo Stato italiano e, non a caso, ha ordinato alle prefetture sul confine di potenziare le pattuglie per un'operazione contro i cittadini di nazionalità tunisina "clandestini". Questa rigida posizione, naturalmente, è stata criticata dalla Commissione europea che ha precisato che le autorità dei paesi che aderiscono all'accordo di Schengen devono considerare giuridicamente validi tali documenti di viaggio per consentire la libera circolazione delle persone. Tuttavia si è parlato di una Caporetto per il diritto. Ai migranti che chiedono identità e futuro l'Italia e l'Europa non hanno saputo garantire le tutele elementari e fondamentali. Rimane in vigore l'accordo bilaterale sui rimpatri, un permesso di soggiorno temporaneo "per motivi umanitari" che, però, non può essere



Paese prima del 5 aprile, data in cui è entrato in vigore l'accordo bilaterale sui rimpatri, un permesso di soggiorno temporaneo "per motivi umanitari" che, però, non può essere

Marinella Stendardo



Incompatibilita' carceraria

All'interno della legislazione italiana nessuna norma definisce cosa sia l'incompatibilità carceraria, la sua definizione va cercata rinviando alla lettura e all'esame di alcuni articoli del codice di procedura penale e dell'ordinamento penitenziario (L.354/1975).

Tale regime di incompatibilità, che si ha principalmente a causa di problemi di ordine sanitario, si può prefigurare tanto per i soggetti in stato di custodia cautelare, quando per i soggetti "definitivi", ovvero coloro che sono stati condannati con una sentenza passata in giudicato. Per i primi l'articolo di riferimento è il 275, comma 4 e seguenti c.p.p., mentre per i secondi si rinvia a quanto contenuto all'interno dell'art. 47 *ter* o.p. Il comma 4 dell'art. 275 prevede che "non può essere disposta la custodia cautelare in carcere qualora l'imputato risulti essere donna incinta o madre di prole di età inferiore agli anni sei (a seguito della L. 21 aprile 2011 è stato modificato il limite di età previsto per i bambini affinché possano permanere all'interno dell'istituto con la propria madre, passando da tre a sei anni) o padre qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata ad assistere la prole o persona di età superiore agli anni settanta". Tali condizioni possono essere denominate condizioni fisiologiche dell'imputato, le quali differiscono da quelle patologiche contenute all'interno del comma 4 *bis* del medesimo articolo, là dove si prevede che "non può essere mantenuta la custodia cautelare in un istituto di pena allorché il soggetto sia affetto da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria accertata con decreto del Ministero della Sanità (adottato in concerto con il Ministero di Grazia e Giustizia) ovvero quando il soggetto sia affetto da malattia particolarmente grave tale da risultare incompatibile con lo stato di detenzione e dove non risulti possibile concedere all'imputato cure adeguate all'interno della struttura penitenziaria". Sul cosa si debba intendere per malattia particolarmente grave sono intervenute sia la dottrina, secondo la quale va intesa non come assoluta incompatibilità con lo stato detentivo ma come condizione di rilevante pregiudizio in relazione all'adozione di determinati e necessari

interventi terapeutici, valutata, cioè, in relazione alla possibilità che l'istituto ha di far fronte a quelle determinate esigenze di salute, sia la giurisprudenza che, sulla stessa lunghezza d'onda, con sentenza 49442/2003, ha stabilito che la particolare gravità deve valutarsi in relazione alla possibilità di un intervento terapeutico nei confronti del detenuto all'interno della struttura penitenziaria in cui momentaneamente si trova e, più in generale, all'interno del circuito carcerario italiano. Rientra sempre nella condizione patologica dell'imputato la previsione del comma 4 *quinques*, all'interno del quale si specifica che "la custodia cautelare non può essere disposta quando la malattia del soggetto *in vinculis* risulti in una fase così avanzata da non rispondere più, secondo le certificazioni del servizio sanitario penitenziario, ai trattamenti disponibili e alle terapie curative". Per quanto riguarda i soggetti definitivi, in caso di stato di salute particolarmente grave, l'art. 47 *ter* o.p., al comma 1, let. c) prevede che questi possano richiedere la detenzione domiciliare, purché la pena non sia superiore a quattro anni, anche se costituente parte residua di maggior pena. Tale beneficio può essere revocato allorché il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni fissate, appaia incompatibile con la prosecuzione delle misure. Per quanto attiene alla definizione di "particolare gravità", prevista anche all'interno dell'articolo in commento, si rinvia a quanto detto sopra con riferimento alla situazione dei soggetti *in vinculis*. Un breve accenno deve essere fatto alla situazione dei soggetti affetti da AIDS o da grave deficienza immunitaria, tali da rendere incompatibile il loro stato di salute con il regime penitenziario (art. 47 *quater* o.p.). Per questi soggetti la misura della detenzione domiciliare e dell'affidamento in prova al servizio sociale (art. 47 o.p.) vengono applicate, anche oltre i limiti di pena ivi previsti, quando il soggetto abbia in corso o intenda iniziare un programma di cura e assistenza presso le unità operative di malattie infettive ospedaliere o universitarie. Nel caso in cui il giudice revochi tali misu-

re ordina che il soggetto sia condotto in un penitenziario dotato di un reparto attrezzato per la cura e l'assistenza necessaria. La revoca, in questi casi, può avvenire qualora l'interessato abbia già fatto uso di analoga misura e questa sia stata revocata da meno di un anno (art. 47 *quater*, comma 5, o.p.) e qualora il soggetto, successivamente alla concessione del beneficio, sia sottoposto a custodia cautelare per uno dei delitti previsto dall'art. 380 c.p.p. (art. 47 *quater*, comma 6, o.p.). Nonostante le misure previste dal legislatore e nonostante la tutela della salute sia presente all'interno della Costituzione Italiana, ad oggi non è presente una tutela effettiva della salute del soggetto detenuto, vuoi per gli scarsi mezzi sanitari presenti all'interno dei penitenziari italiani (non in tutti gli istituti di detenzione è presente il centro clinico e dov'è presente la



quantità di soggetti al loro interno supera la capienza massima prevista), vuoi per l'impossibilità degli strumenti offerti dal legislatore di dare luogo a una tutela della salute a 360 gradi nei confronti del soggetto privato della libertà personale, sottolineando che sono in crescita il numero dei decessi avvenuti all'interno delle strutture penitenziarie italiane a seguito dell'incapacità di coordinazione fra carcere e servizio sanitario nazionale.

E' forse arrivato il momento di creare una rete di collaborazione fra SSN e servizio sanitario penitenziario e il passaggio della sanità penitenziaria dal Ministero di Grazie e Giustizia al Ministero della Salute, avvenuto di recente, sembrerebbe un buon inizio, confidando nella possibilità che questo porti a vedere il detenuto come un individuo la cui salute merita tutela al pari di qualsiasi altro soggetto libero.

Francesca Bendinelli




Il sud Italia, campo di contenimento a cielo aperto

Lampedusa, Linosa, Mineo, Manduria, è qui che finisce l'Europa e la dignità di un'Italia, che mentre si affanna a festeggiare i suoi centocinquanta anni di storia, perde ogni autorità nelle dinamiche politiche euro - mediterranee a causa della sua incapacità di gestire l'onda migratoria del Nord Africa. È nella terra del Sud-Italia che si scrive oggi una delle pagine più tragiche della nostra storia, pagine che raccontano di migliaia di uomini, donne e bambini africani, morti affogati nel tentativo di raggiungere le nostre sponde o, ignoti, *sans papier* che processati andranno a riempire le nostre già sovraffollate carceri. Dai primi giorni di gennaio sulle coste siciliane sono sbarcati più di cinquantamila profughi e clandestini con barconi di fortuna, stracolmi, che sfidano il mare, anche in tempesta, e sperano di essere intercettati dai mezzi della Marina Italiana per essere accompagnati al porto più vicino, e cioè, quello di Lampedusa o di Linosa. Con ignoranza, incompetenza e opportunismo vengono definiti "tunisini", nonostante sui quei barconi ci siano anche pakistani, afgani, bengalesi, libici, somali ed etiopi. Ma tutto ciò non è casuale: conviene ridurre l'onda migratoria ad un problema tunisino, poiché tunisini ed egiziani non sono cittadini in fuga da una guerra civile e pertanto non hanno diritto, per la legge italiana, al riconoscimento dello stato di rifugia-

quando a Lampedusa la situazione è ormai ingestibile, si organizzano in emergenza (in perfetto stile italiano direi) i primi trasferimenti nel villaggio di Mineo e nei nuovi "centri di accoglienza" del Sud, in particolare in Puglia, dove nasce la mega Tendopoli realizzata su un ex aeroporto militare abbandonato in poco più di ventiquattro ore fra Manduria e Oria. Come volontaria e cittadina della mia cara

Puglia non ho esitato a "visitare" la nuova Tendopoli, ed è qui che ho potuto davvero conoscere la realtà di un campo di accoglienza per immigrati. Tra le prime notizie, la più eclatante è che la "struttura" è sorta senza che le istituzioni amministrative, comunali, provinciali e anche regionali (sic!) fossero a conoscenza del solo progetto e che la gestione del campo, non a caso, è stata affidata a due cooperative private che incassano per ogni immigrato "accolto" nella Tendopoli da 65 a 125 euro. Nel centro erano presenti circa 1400 persone, provenienti e "smistati" dal centro di Lampedusa, per lo più di origine tunisina (ma non solo!), visibilmente giovani, molto giovani, disperati, con tanta voglia di capire dove si trovasse, perché venisse negato loro di raggiungere i loro parenti nel nord - Italia, in Francia e Germania, perché è lì che vogliono andare. La prima difficoltà che si è incontrata naturalmente è stata quella di comunicare con loro e rispondere alle loro incalzanti domande. Alcuni parlano un po' il francese e l'inglese e sono d'aiuto a quanti comprendono solo l'arabo. Aldilà della lingua usata, i volontari del posto hanno raccontato quanto sia stato difficile far capire loro

il motivo delle recinzioni tutto intorno alle tende, la presenza delle forze dell'ordine (anche le guardie forestali a cavallo!) e spiegare quale sarebbe potuto essere il loro destino. Il mo-



mento più critico, direi tragi-comico, è stato quando, cartina geografica alla mano, è stato detto loro di non trovarsi a Milano, Bologna o Roma, ma poco più a nord di Lampedusa, e soprattutto nelle campagne salentine! All'interno della Tendopoli possono accedervi solo gli "addetti ai lavori", vale a dire, forze dell'ordine, personale medico, un mediatore culturale (che naturalmente non riesce a seguire tutti i 1400 immigrati!), due avvocati e il personale delle sopraindicate cooperative. Vietato è dunque l'ingresso a tutte le associazioni di volontariato (anche Emergency, costretta ad andare via con il suo pullman attrezzato, perché non autorizzata ad occupare il suolo pubblico antistante la Tendopoli) ai giornalisti e alla gente del posto (da subito resasi ospitale e generosa con i nuovi arrivati) che, per essere d'aiuto ma anche solo di compagnia a questi giovani, è costretta a stare fuori dal campo, sul ciglio della strada, tra le macchine che sfrecciano. La vita nel campo, fondamentalmente, scorre nell'ozio e nell'attesa: lunghe file per accedere alle docce, alla mensa e parlare con il mediatore. Nonostante le recinzioni, gli "ospiti" sono liberi di uscire dal campo fino alle 19.30 e questo permette loro di poter raggiungere i due centri abitati più vicini, Oria e Manduria, a piedi naturalmente, e con



to. È proprio l'incapacità, tutta italiana, di fronteggiare l'onda migratoria, peraltro prevedibile e preannunciata, e di definire lo status di quanti attraversano il Mediterraneo per raggiungere l'Europa, che fa esplodere il caos politico, giuridico e organizzativo e,

Recensione: **Monster**

il rischio di essere investiti, come è accaduto ad alcuni di loro. Gente in fuga dalla terra di nessuno che si ritrova in una terra di nessuno, il Sud, perché è proprio e solo in Puglia, Sicilia, Basilicata che il nostro governo ha voluto risolvere le questioni europee e nazionali. Un Governo, senza una coscienza europeistica e tanto meno nazionale che, impotente di fronte all'irruente crisi libica e ai nuovi processi migratori, ma attento al *dictat* della Lega, si ricorda del Sud per creare la "Struttura", non un Centro di identificazione ed espulsione, non un Centro di accoglienza per richiedenti asilo politico, ma una Tendopoli, fuori da ogni riferimento normativo e dalle stesse leggi sull'immigrazione da esso varate. È di pochi giorni fa la notizia che la Tendopoli di Manduria sarà smantellata. Il Governatore della Regione Puglia, vorrebbe trasferire i profughi nella ex base Usaf di San Vito dei Normanni (Br), un'area di 160 ettari con 260 immobili. La proposta è maturata dopo l'ennesima verifica della situazione del Campo da parte degli stessi politici pugliesi che lo hanno definito un «lager» in cui le condizioni di vita sono «allucinanti» poiché la Tendopoli è stata realizzata su una distesa priva di qualsiasi riparo nelle ore di maggiore calura estiva e in cui alle 9.30 del mattino ci sono già 36 gradi. Si sta lavorando, infatti, ad un «protocollo di intesa tra il Governo e la regione Puglia, che sancisca la gestione *pugliese* dell'intero immobile, dopo le necessarie bonifiche e la ristrutturazione a carico della gestione commissariale, per essere a regime adibito a casa del Volontariato di Protezione civile o ad altra attività conforme alla missione della Protezione civile».

Tuttavia, per ora, la situazione all'interno della Tendopoli appare relativamente tranquilla, ma mi permetto di dire, anche grazie a quanti tra funzionari, medici e gente comune, con un lodevole senso dello Stato e la Carta Costituzionale italiana ben in mente, si impegnano nella solidarietà ignorando le definizioni xenofobe e gli allarmismi dei ministri padani.

Marinella Stendardo

Basato su una storia vera, il film narra la vita della prostituta americana Aileen (Lee) Wournous, la sua relazione con un'altra donna e la sua ascesa al crimine. Dopo essere stata abbandonata dalla famiglia la giovane Aileen si ritrova senza un soldo e senza prospettive, così comincia a prostituirsi. Una notte, dopo essere stata sull'orlo del suicidio, si ritrova in un bar dove incontra Selby, una giovanissima ragazza che si invaghisce di lei. Dopo un primo momento di esitazione da parte di Lee le due donne diventano amanti, la storia diventa importante e le due cominciano a convivere. L'inizio della relazione porta entusiasmo e speranza nel cuore di Aileen che cerca di cambiare vita, trovandosi un lavoro per rendere felice la sua amante. L'"idillio" si interrompe quando non trovando un lavoro, Lee torna sulla strada e viene violentata brutalmente da un cliente che uccide. A questo primo omicidio ne seguono altri sette, tutti clienti. La sua relazione con Selby continua fino al momento dell'arresto, al quale segue il processo e la condanna a morte di Lee. Il film uscito nel 2003, è stato scritto e diretto da una donna Patty Jenkins, la quale secondo la critica avrebbe tentato di rappresentare più realisticamente possibile la vera Aileen, andando al fulcro della sua personalità e lasciando da parte tutta quella offuscazione prodotta dai media. Difatti nel 1989, quando ebbe luogo la vicenda la stampa americana non esitò ad etichettare la donna come una "mostruosa prostituta lesbica", e a condannarla moralmente per la sua condotta di vita prima che per i suoi omicidi. A questo vorrebbe rispondere il film della giovane regista, rappresentando senza impietosire il pubblico, l'omicida come una donna disperata, spinta al crimine dalle violenze subite. Le scelte della regista si prestano ad alcune critiche e riflessioni. In primis il film manca totalmente nella narrazione della vicenda giudiziaria, la quale è solo abbozzata. Soprattutto non viene assolutamente evidenziato il fatto che per il primo omicidio la Wournous verrà condannata a morte nonostante lo stupro fosse stato provato dagli avvocati. Inoltre anche il duro periodo detentivo della donna viene saltato a piè pari. Queste scelte

cinematografiche mal si conciliano con un film che vorrebbe raccontare la vera storia di Aileen con l'ambizioso obiettivo di restituirle quell'umanità negata dai media. Ma questa incongruenza non è la sola. L'amante di Lee nella realtà delle cose era una donna della sua stessa età, la loro una storia importante tra due donne mature. La Jenkins sceglie invece come attrice per questo ruolo una giovane Cristina Ricci, che anche nel film fa la parte di un'adolescente in crisi di identità sessuale. Questo aspetto sicuramente va a svilire la relazione tra le due, facendo apparire Selby in balia di una donna adulta, pericolosa e deviante. Una rappresentazione di questo tipo degrada il rapporto tra due donne, che sembra quasi trovare spiegazione in fattori altri rispetto all'amore reciproco. Il dato desta qualche perplessità, se si considera quanto giornali e telegiornali all'epoca dei fatti hanno giocato sulla sessualità "deviante" della Wournous. Sembra quasi che il film avvalli quella parte della criminologia che continua ad associare i comportamenti criminosi femminili alla preferenza sessuale, o meglio alla devianza sessuale. Allo stesso tempo la fedeltà alla realtà giustifica l'imbruttimento quasi caricaturale della bellissima Charlize Theron, protagonista del film, che le è valso l'oscar come migliore attrice. La Theron, è stata applaudita per l'interpretazione resa, ed effettivamente la sua espressività a capacità di immedesimazione colpiscono. Criticabili invece continuano ad essere le scelte di regia, in primo luogo appunto quella di rendere l'attrice appena riconoscibile per renderla simile alla vera Aileen. Ad avviso di chi scrive, ne risulta davvero un'immagine caricaturale, esagerata nella sua bruttezza. Inoltre si nota un cambio di abbigliamento, prima degli omicidi, Lee indossa abiti trasandati ma femminili, mentre dopo il crimine, indosserà sempre abiti maschili, anche le sue movenze di faranno sempre più maschiline. Tutto sembra allontanare la protagonista dal suo esser donna, anche qui sembra che la regista avvalli quelle teorie criminologiche per cui la donna "offender" è più che altro una non-donna.

(continua a pagina 18)



(continua da pagina 17)

Altro cliché nel quale cade, forse inconsapevolmente la regista e quello della "vittimizzazione" delle donne nella rappresentazione mediatica. Le donne sono per lo più vittime di violenza, e quando sono loro a compiere un crimine efferato è sicuramente in quanto sono state vittime a loro volta. Le prime scelte del film, sono un flash back nella vita di Aileen, lei che da piccola viene violentata, lei che amava gli uomini e avrebbe voluto diventare bella ed essere da loro amata. Il precipitare degli eventi, le violenze subite, i sogni infranti sono invece individuati dalla regista come causa ultima della violenza che scaturirà dalla Wournous. Tutti questi elementi nel loro complesso restituiscono un'immagine tutt'altro che realista della donna, un'immagine piena di cliché e luoghi comuni che per lungo tempo hanno caratterizzato la criminologia moderna. Nonostante le migliori intenzioni della regista, la bravura di Charlize Theron, la forza e la drammaticità della storia quello che colpisce di più è come le parole che seguono sembrano prese alla lettera nel descrivere l'essere donna/offender di Aileen Wournous. "Una donna che commette un omicidio non può essere una vera donna, deve essere una lesbica che odia gli uomini, un vampiro, una castratrice di uomini, una madre innaturale. Sostanzialmente, una donna, un essere gentile, benevolo, essenzialmente un soggetto passivo, non avrebbe ragione di arrivare ad uccidere, per questo un omicidio commesso da una donna non può essere razionale." In sostanza la regista non fa che dare corpo al titolo del suo film. Aileen è un mostro, ed è questa la sua colpa più grave ed insieme la sentenza più pesante.



Letizia Bertolucci

Italia Noir

Un delitto senza movente e senza colpevole

Il Delitto della "Cattolica" è considerato un caso "storico", tanto per lo scalpore che suscitò all'epoca, quanto per l'esemplarità del "delitto perfetto". Non ci furono né testimoni né il benché minimo indizio, pertanto non c'è mai stato un colpevole.

Darebbe l'idea di un omicidio casuale, dove vittima e carnefice non si conoscono. Anche sul movente non si ha alcuna certezza ma ipotesi, quasi fantasiose, per spiegare la morte della giovane milanese, Simonetta Ferrero, uccisa con 33 ferite di arma da taglio nei bagni dell'Università Cattolica di Milano, una mattina d'estate del 1971.

L'assoluta mancanza di elementi validi per accreditare le varie teorie formulate negli anni sull'omicidio, rende questo delitto uno dei tanti relegati negli archivi della polizia giudiziaria, senza un perché.

Simonetta Ferrero, 26 anni, laureatasi due anni prima alla Cattolica in Scienze Politiche, terminati gli studi era entrata alla Montedison, della quale il padre era funzionario. La giovane aveva assunto un ruolo di grande responsabilità all'interno dell'azienda chimica, divenendo dirigente del Centro Laureati. Al lavoro in azienda affiancava quello di ricercatrice per la stessa università, dedicandosi inoltre ad attività di volontariato.

Attrante ma non vistosa, ebbe qualche flirt breve ma mai fidanzata ufficialmente anche perché aveva un'idea molto precisa sull'uomo dei suoi sogni: una persona di successo, seria, più che un "principe azzurro".

Amici e conoscenti la descrivono come una persona discreta e piacevole, stimata da tutti e molto competente. Sicuramente una ragazza che non ha nemici. O così sembrerebbe.

La mattina del 24 luglio 1971, un sabato, Simona uscì da casa per compiere alcune commissioni, tra le quali, la promessa ad una sua amica, di procurare per il fidanzato delle dispense in vendita nella libreria interna alla Cattolica. Fu proprio quest'ultimo favore, accettato di buon grado a esserle fatale.

Delle commissioni, alcune furono realizzate, come passare all'ufficio cambi, in virtù dell'imminente viaggio in Corsica con la famiglia. Non andò né dal tappezziere né dall'estetista, si fermò invece in una libreria e in profumeria, e la commessa del negozio ricordò di aver notato una Fiat 500 bianca accostare, ma non seppe dire se aspettava Simonetta, e se all'uscita la ragazza salì su quell'auto, o proseguì a piedi. Poi si diresse all'Università, ignara che avrebbe trovato la libreria chiusa i sabati estivi.

Vistala chiusa, forse volontariamente imboccò le scale per raggiungere, prima di tornare alle altre incombenze, i bagni femminili, magari per darsi una rinfrescata. Che cosa le sia successo in seguito è un mistero. Si trovò nei bagni dell'ammezzato, all'appuntamento con la morte, tra le undici e le tredici.

Quella sera i familiari non vedendola rincasare si misero in allarme. Simonetta non era persona da assentarsi per un imprevisto senza avvertire. L'indomani, mentre la questura svolgeva i primi accertamenti, la madre ebbe un presentimento, che comunicò ai poliziotti. Simonetta era stata aggredita da qualcuno.

Il presentimento era fonda-



to. Lunedì mattina il corpo senza vita della giovane fu trovato sul pavimento dei bagni femminili, rannicchiato su se stesso, in una pozza di sangue. Indossava ancora gli abiti con i quali era uscita da casa, con la gonna leggermente sopra il ginocchio.

L'assassino l'aveva colpita 33 volte, al volto, al collo, al petto, alle braccia e alla schiena. L'arma, un coltello a seramanico, mai trovato. Nessuno si era accorto di quello che era successo, né erano state sentite grida. Quel sabato nell'università c'erano tre operai che stavano risistemando il parquet a pianterreno e lavoravano con un martello pneumatico. Il rumore prodotto dalla macchina avrebbe coperto un'eventuale invocazione di aiuto della ragazza. Alle 13, i custodi dell'ateneo chiusero i battenti. Nessuno entrò in quel bagno fino lunedì mattina.

Fu Mario Toso, un seminarista di 22 anni, a scoprire il cadavere, in virtù di un fatto accidentale, lo «scroscio continuo dell'acqua».

A Toso, fu affidato il compito di tenere sotto controllo gli alloggiamenti in seminario, quindi, la sua presenza all'interno dei bagni femminili, proprio a causa del rumore dell'acqua, fu considerata, dagli inquirenti, un gesto assai normale.

Durante le indagini, la polizia interrogò sotto la supervisione del capo della squadra mobile, Enzo Caracciolo, almeno 350 persone senza ricavarne nulla. Le uniche certezze rimasero il luogo, l'ora approssimativa e le modalità del delitto: questo era stato consumato negli stessi locali in cui era stato trovato il cadavere, con un'arma da taglio; quanto all'ora del delitto, compresa tra i minuti precedenti le 13 di sabato e quelli immediatamente seguenti l'ingresso nei bagni.

Simonetta aveva tentato di difendersi; di sicuro, era riuscita a graffiare l'aggressore: l'autopsia trovò sotto le sue unghie leggere striature di pelle umana.

Fra le tante ipotesi possibili, sull'assassino e sul movente, tante furono immediatamente scartate. I tre operai, dopo l'interrogatorio, furono sollevati da ogni eventuale accusa. Che l'omicidio non fosse stato compiuto a scopo di rapina, parve subito evidente, non fu sottratto alcun avere. Pareva impro-

babile un'aggressione a sfondo sessuale, il cadavere non presentava segni di questo tipo di violenza, né l'assassino aveva infierito con gesti caratteristici dei maniaci impotenti e rancorosi per motivi patologici verso l'intero pianeta femminile. E neppure un movente politico, niente della vita della ragazza poteva suffragare tale ipotesi, e non seguì all'omicidio, alcuna rivendicazione.

Restava un'unica pista, che riconduceva all'attività professionale della vittima. Nel suo ruolo di dirigente del Centro laureati alla Montedison, Simonetta si occupava della selezione del personale, conducendo lei stessa i colloqui d'assunzione e autorizzando o bocciando quelle richieste. Un incarico delicato, che forse l'aveva esposta alla vendetta di un dipendente o di qualcuno che aveva visto respinta la propria domanda. Sembrò una delle ipotesi più verosimili, ma in pratica non fu avvalorata da alcun elemento.

In seguito, circolarono voci incontrollate, indizi, sospetti e colpi di scena, portarono questo crimine sempre più lontano dalla realtà. Si arrivò addirittura, vent'anni dopo, a vagliare una lettera recapitata al questore di Milano, Achille Serra, in cui si accusava un cinquant'enne sacerdote, allontanato anni prima dall'ateneo per aver «insidiato» una giovane vent'enne, di aver a che fare con la feroce aggressione di Simonetta.

Un nuovo rompicapo metteva alla prova la capacità degli investigatori. In questura furono ascoltati centinaia di ex studenti, sacerdoti e frequentatori della Cattolica dell'epoca. Le indagini però si scontrarono con i vertici dell'università, intimoriti dalla pubblicità negativa che ne derivava.

Gli accertamenti non portarono a nulla di nuovo. E, di fronte al muro di



riservatezza eretto dalle autorità accademiche della Cattolica, nell'estate del 1994 il caso ritornò negli archivi della Polizia Giudiziaria.

A ricordare la dottoressa uccisa, non fu posta nemmeno una lapide.

Letizia Motta



L'Altro Diritto ritorna a scuola

Con l'adesione al **Progetto Scuola e Volontariato in Toscana** (vedi il precedente numero), l'Altro Diritto - Sez. Pisa ha avuto modo di confrontarsi con gli studenti delle scuole superiori in altre due importanti occasioni a Firenze e a Pontedera. A Firenze abbiamo partecipato ad un evento regionale con le classi coinvolte nel progetto nell'intero territorio regionale, all'interno del gruppo di lavoro "IntegrAzione". Dopo una breve presentazione delle Associazioni, volontari e studenti, siamo stati tutti interessati nell'attività "Il vento soffia su...", nel corso della quale un formatore forniva delle indicazioni operative chiedendo ai presenti di identificarsi nelle stesse spostandosi da una parte all'altra della stanza ("SI" o "NO"). Contemporaneamente le impressioni, provocazioni, riflessioni... suscitate dalle parole dei formatori potevano essere trascritte su *post-it* ed attaccate su uno dei tre tabelloni bianchi (uno per ciascuno dei sottogruppi operativi che si sarebbero formati di lì a poco) predisposti, iniziando così a sensibilizzare gli studenti alle tematiche che sarebbero state approfondite. Terminata l'attività comune, sono stati costituiti tre diversi sottogruppi operativi, cui partecipavano a rotazione (ogni 30-40 minuti circa) tutti gli studenti. I nostri volontari hanno interamente curato la tematica del carcere e marginalità, cercando di condurre i lavori in modo estremamente informale e colloquiale. Muovendo dalle percezioni degli stessi studenti in ordine ai rapporti tra la commissione di un reato (Perché si delinque? Chi delinque? Perché si punisce?) e la riabilitazione (Come si punisce? Il carcere è realmente sufficiente? Quali alternative alla detenzione?), affiancati dalla descrizione della vita all'interno delle strutture penitenziarie e dalla condivisione delle esperienze dei volontari. Le discussioni affrontate in quella sede hanno fatto emergere alcuni, importanti, punti fermi nella percezione che i giovani hanno circa la *giustizia* della giustizia amministrata, in quanto i tempi per accertare le responsabilità appaiono davvero lunghi, costringendo l'imputato a vivere con un "marchio" e - nel caso di misura cautelare - in un ambiente che

non gioverà al suo reinserimento nella società. Al tempo stesso molte pene appaiono sproporzionate rispetto la gravità *percepita* del fatto, con la conseguenza che il cittadino, oltre che il reo, sviluppano un forte senso di insoddisfazione che sfocia nelle affermazioni «anche se uccido qualcuno, tanto non andrò mai in carcere». Tuttavia, un elemento importante merita di venire segnalato. Nel corso della discussione, spesso nei momenti più concitati, abbiamo chiesto se avessero intenzione - potendolo - di entrare in carcere e per quale motivo. La risposta dei ragazzi è stata veramente spiazzante. La maggior parte chiedeva di poter accedere alle strutture per conoscere quale fosse la situazione e le condizioni di vita, chiedendo anche di poter *intervistare* i detenuti così da capire i motivi che li hanno condotti a comportarsi in una determinata maniera e se oggi sono realmente consapevoli dell'errore commesso. Ancora più importante la risposta di quanti vorrebbero semplicemente ascoltare i detenuti, facendosi così carico delle loro angosce e della loro solitudine, e, per quanto nelle loro capacità, cercare di aiutarli. Questa risposta, probabilmente più di tutte, ha confortato noi volontari circa la bontà del nostro operato e della buona riuscita di questi incontri di confronto e sensibilizzazione presso le scuole. Forti di questa riuscita esperienza, ci siamo quindi confrontati con la seconda iniziativa: due incontri, della durata di due ore ciascuno, presso le classi I MT/A e /C dell'IPSIA "Pacinotti" di Pontedera. Rispetto ai primi incontri (1 sola ora e con ragazzi maggiorenni), la difficoltà di parlare dinanzi le due classi è oggettiva, gli studenti erano particolarmente giovani (14-15 anni), proiettati in una realtà scolastica estremamente pratica (IPSIA sta per Istituto Professionale Statale per l'Industria e l'Artigianato), provenienti da realtà culturali e sociali in certi casi anche molto drammatiche (in alcuni casi avevano già avuto un'esperienza diretta con le strutture peni-

tenziarie, anche all'estero). Fin da subito abbiamo cercato di rendere la classe attiva e partecipe alla discussione, chiedendo quale fosse la loro personale percezione del *carcere* (perché è "brutto" e perché potrebbe essere



"bello", come pensano che si trascorrono le giornate...). Dopo aver scritto sulla lavagna tali idee, abbiamo iniziato a descrivere i suoni ed i tempi delle carceri (portoni di sicurezza, chiavistelli, corridoi...) e come si svolge - solitamente - la giornata del detenuto. La reazione ai nostri discorsi è stata immediata, considerato il numero di domande, chiarimenti e curiosità che ci sono state rivolte, spesso condividendo le proprie esperienze familiari. Al termine degli incontri abbiamo quindi chiesto a ciascuno studente (ed ai docenti) di immedesimarsi in detenuto e compilare una "domandina", presentata loro come il solo mezzo per poter chiedere qualcosa all'Amministrazione penitenziaria. Rispetto le risposte ottenute nelle classi 4 e 5 del "Pesenti" (vedi il numero precedente) riguardanti principalmente l'acquisto di sigarette o la possibilità di fare attività fisica, la maggior parte delle *nuove* richieste hanno riguardato i colloqui (con parenti, amici e fidanzate) o di poter - in qualche modo - avere il permesso di uscire dalla struttura per incontrare i parenti e gli amici, sebbene grandi difficoltà venissero riscontrate dall'obbligo (da noi imposto) di individuare una sola richiesta dovendo pertanto selezionare, tra le tante necessità e desideri, ciò cui non avrebbero rinunciato, operando quindi una valutazione sul valore che ciascuno diritto o piacere assume.

Francesca Bendinelli

Peter Lewis Geti



Pisa solo andata... Arrivederci Dimitri

Il 2011 è stato un anno che l'Altro Diritto di Pisa non potrà certo dimenticare.

Con un volo solo andata, un bagaglio contenente i beni di una vita e nel cuore la speranza di trovare lavoro, giustizia e libertà, **Dimi**, uno dei soci cofondatori della sezione pisana dell'Altro Diritto, è partito destinazione oltreoceano, con l'incognita di chi sa cosa lascia ma non sa cosa trova e con il cuore pieno di speranza. Il Canada lo ha accolto e noi ce lo siamo lasciati scappar via, salutandolo chissà per quanto tempo (quanto mi costa scriverlo!) senza poter fare niente per trattenerlo nella nostra amata patria.

Lui che tanto ha dato a chi lo ha conosciuto, lui che all'Altro Diritto di Pisa ha dedicato parte del suo tempo e della sua vita e lui che nell'associazione ha sempre creduto e mai ha lesinato impegno e rinnovata partecipazione.

Lui col suo carattere tutto d'un pezzo, poco incline al compromesso, sempre presente alle riunioni (era lui che apriva ed era lui che chiudeva... nel vero senso della parola) e sempre disponibile ad aiutare i nuovi arrivati. Lui così ostinato, orgoglioso e cocciuto, lui che quante volte gli dicevo pago io e col cavolo che alla fine ci riuscivo... Lui che a Pisa aveva trovato amicizia, affetti ed integrazione.

L'addio come detto è stato forzato e, per così dire, imposto.

Il Bel Paese, terra di immigrati e di migrazione, col suo debito pubblico sempre in ascesa — ma con un welfare da terzo mondo — e la Toscana in particolare, regione nella quale ha vissuto per oltre 15 anni, non sono riusciti a garantire a Dimi una serenità economica e un futuro spensierato. E lui armato di coraggio, ostinazione e, perché no, un po' di follia, ha rassettato le sue cose, ha fatto i bagagli e, per la seconda volta nella sua vita, ha lasciato tutto, la propria terra, la casa e gli amici ed è partito per una terra straniera.

Se cerco di immaginare me, immigrato, in un paese lontano e straniero, la mia mente sprofonda in un misto di



paura ed impotenza. Non riesco neanche a rappresentarmi il partire e il lasciare tutto, l'abbandonare la mia terra, la mia casa ed i miei affetti; e se penso a Dimi che l'ha fatto per due volte mi dico: cavolo, che coraggio, ci vogliono i controc..... per scelte del genere!

Iniziare tutto daccapo.

Mettere nuovamente in ballo le tue forze e rimettersi al telaio della vita per iniziare a tessere i fili dell'esistenza non è da tutti, soprattutto una volta che si è già realizzato un bel cappottino anche se rammentato con qualche toppa.

Eppure Dimitri c'è riuscito, con difficoltà certo, ma c'è riuscito. Veder partire un amico, sapendo che forse lo rivedrai per qualche giorno, in vacanza, se avrai la possibilità di andare a

trovarlo, ti scuote l'anima. Ora che lo sento su skype, a migliaia di chilometri di distanza, non mi sembra vero.

E il ricordo va ai bei momenti passati insieme, alle riunioni, alle cene sociali, alle risate, al kebab in Piazza delle Vettovaglie.

Mai scorderò quei bei momenti, mai dimenticherò di pensarti e di pregare per te.

Mai ti dimenticherò Dimitri.

Grazie per la Tua amicizia, resterà sempre nel mio e nel cuore degli amici dell'Altro Diritto.

Un saluto e un abbraccio da tutti i soci dell'Altro Diritto di Pisa, non mollare perché hai fatto e farai sempre parte di noi!!!

Lorenzo

Articolo 17

"L'altro diritto" è un Centro di Documentazione nato presso il Dipartimento di Teoria e Storia del Diritto dell'Università di Firenze nel 1996; svolge attività di ricerca sui temi dell'emarginazione sociale, della devianza, delle istituzioni penali e del carcere. Il Centro, diretto dal Prof. Emilio Santoro (docente di Filosofia del diritto presso l'Università di Firenze) si avvale della collaborazione di numerosi esperti in ambito penitenziario e penale, tra cui anche alcuni docenti e ricercatori della Facoltà di Giurisprudenza dell'Ateneo pisano. Dopo una fase iniziale in cui il Centro ha svolto le proprie attività intorno a Firenze, il gruppo di volontari si è allargato, grazie soprattutto alla collaborazione di giovani provenienti dall'ambito universitario, fino a diventare operativo anche nelle carceri di Pisa, Livorno, Lucca e Massa. A questo scopo è stata stipulata con il Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria (PRAP) una Convenzione per la consulenza sulle problematiche dei detenuti, in particolare di quelli stranieri. In base agli accordi presi con il PRAP, i volontari - studenti, laureati, praticanti avvocati o giovani avvocati - svolgono una duplice attività: da un lato, la consulenza agli operatori delle diverse carceri, specie sulla gestione dei migranti detenuti, dall'altro la consulenza diretta ai detenuti stessi per informarli dei loro diritti ed aiutarli ad accedervi, anche scrivendo per loro domande, istanze o reclami rivolti alla Magistratura, alla Direzione dell'Istituto Penitenziario o ad altre istituzioni, in tutte le circostanze in cui non è necessaria la mediazione di un avvocato. Gli operatori del Centro possono anche adoperarsi per far avere ai detenuti tutti i documenti che rientrano nel loro diritto, per consentire loro di accedere a tutte le prestazioni sociali da cui non sono per legge esclusi. I volontari rivolgono inoltre una particolare attenzione ai casi riguardanti i detenuti stranieri e tutte le procedure volte al rinnovo del permesso di soggiorno, al ricongiungimento familiare, all'acquisto della cittadinanza italiana. Infine a partire dal mese di maggio 2008 "L'altro diritto" che opera su Pisa, Livorno e Lucca, - oltre a promuovere una serie di conferenze - pubblica con cadenza quadrimestrale *Articolo 17*, con l'intenzione di far conoscere agli studenti della Facoltà di Giurisprudenza l'attività svolta dai volontari in carcere e le problematiche connesse alla vita penitenziaria, oltre al costante monitoraggio dell'evoluzione della giurisprudenza e della legislazione in materia.

L'Altro diritto su

report

Le buone notizie fanno scalpore!
Anche Milena Gabanelli e Giuliano Marrucci si sono interessati all'Altro Diritto. Per vedere la puntata vai su www.report.it, e clicca, fra le goodnews, "lezioni di diritto" oppure all'indirizzo www.altrodiritto.unifi



LIBRERIA
PELLEGRINI

"la tua libreria giuridica accanto alla facoltà"

Via Curtatone e Montanara 5, tel. 050/2200024
www.libreriapellegrini.it



adpisa@libero.it

**Articolo 17 periodico
quadrimestrale di impegno civile,
supplemento di In-Oltre**

PUBBLICATO SOTTO IL PATROCINIO DELLA
SOPRINTENDENZA ARCHIVISTICA PER LA TO-
SCANA

Direttore responsabile In-Oltre: Edoardo Semola

Responsabile Articolo 17: Biagio Depresbiteris

Coordinatore lavori: Marta Campagna

Redazione: Biagio Depresbiteris,
Marta Campagna, Elisa Battaglini,
Francesca Bendinelli, Letizia Bettolucci,
Benedetta Di Gaddo, Peter Lewis Geti,
Marinella Stendardo, Sara Viti.

Editing: Cristian Lorenzini

Editore: L'altro diritto, Centro di documentazio-
ne su carcere, marginalità e devianza

Reg.Trib. Firenze n° 5345/bis del 18/05/2004

Stampato: Copisteria il Campano—Pisa

www.altrodiritto.unifi.it/art17

Art. 17, L. 26 luglio 1975, n. 354
*(Norme sull'ordinamento penitenziario e
sull'esecuzione delle misure privative e
limitative della libertà)*

La finalità del reinserimento sociale dei condannati e degli internati deve essere perseguita anche sollecitando ed organizzando la partecipazione di privati e di istituzioni o associazioni pubbliche o private all'associazione rieducativa.

Sono ammessi a frequentare gli istituti penitenziari con l'autorizzazione e secondo le direttive del magistrato di sorveglianza, su parere favorevole del direttore, tutti coloro che avendo concreto interesse per l'opera di risocializzazione dei detenuti dimostrino di potere utilmente promuovere lo sviluppo dei contatti tra la comunità carceraria e la società libera.

Le persone indicate nel comma precedente operano sotto il controllo del direttore.



adi
Associazione dottorandi
e dottori di ricerca italiani